

Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura dei danni materiali diretti subiti da autoveicoli e motoveicoli storici

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.¹ nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC

Prodotto: DUAL Vintage Car

Data di realizzazione del DIP Danni: Aprile 2024, ultima versione disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti al veicolo storico assicurato e può includere:

- la copertura dei veicoli presso raduni, fiere e mostre, trasporto incluso
- la copertura dei veicoli durante le soste in corso di transito
- i danni derivanti da eventi atmosferici
- i danni derivanti da catastrofi naturali (terremoto e/o alluvione)
- i danni da atti vandalici e/o eventi socio-politici
- rottura dei cristalli
- kasko



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura:

- i danni materiali diretti ai veicoli storici assicurati determinati da qualsiasi causa, non espressamente esclusa
- copertura a primo rischio assoluto
- copertura dei danni subiti durante la sosta presso l'ubicazione
- copertura degli atti vandalici e/o eventi socio-politici (S.R.C.C./TS)
- copertura dei danni subiti durante raduni, fiere e mostre.



Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura:

- dolo del contraente e/o dell'assicurato
- guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, sequestro, requisizione o distruzione o danneggiamento di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere per ordine del governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra autorità della regione od area dove i beni assicurati sono ubicati restando sempre a carico dell'assicurato l'onere della prova che il danno materiale non ha alcun rapporto con gli eventi menzionati, esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché qualsiasi contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

come da CL 370 del 10/11/2003 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) così come indicato nella clausola JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back).danni di qualsiasi natura direttamente e/ o indirettamente derivanti da, connessi con o attribuibili a:

- una malattia trasmissibile;
 - la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una malattia trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento
- qualsiasi danno e/o evento verificatosi in data antecedente il periodo di assicurazione
 - il mancato godimento o uso dei beni assicurati e ogni altro pregiudizio conseguente
 - usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione
 - circolazione e/o utilizzo dei beni assicurati, con eccezione del rischio incendio
 - confisca, sequestro, distruzione di beni
 - errori di manutenzione, riparazione, restauro e/o pulizia di qualsiasi genere
 - operazioni di riparazione e/o pulitura effettuate da personale non specializzato, con mezzi e metodologie non idonee e con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi
 - eventi atmosferici e/o furto dovuti a finestre, portefinestre, abbaini, velux, lucernari, porte e ogni altra apertura verso l'esterno lasciate aperte o incustodite
 - insufficiente e/o inadeguata manutenzione dei beni assicurati
 - furti, rapine o altri delitti commessi dai dipendenti del contraente o dell'assicurato, a meno che il contraente e/o l'assicurato agisca giudizialmente nei confronti dei dipendenti colpevoli
 - misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di beni assicurati dalle ubicazioni in assenza di rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati medesimi
 - terremoto, se non operante la relativa estensione
 - alluvioni, se non operante la relativa estensione
 - eventi atmosferici, se non operante la relativa estensione
 - eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta
 - esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose
 - danni indiretti di qualsiasi natura
 - costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dei beni assicurati

a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro coperto dalla polizza

- multe, ammende e/o sanzioni
- tarli, tarne, o altri insetti.



Ci sono limiti di copertura?

Le franchigie, gli scoperti, i limiti e sottolimiti indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

La polizza ha validità nel territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

L'assicurato e/o il contraente è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto. Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno
- trasmettere agli Assicuratori, entro i 5 giorni successivi al verificarsi di un sinistro, un elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei beni assicurati perduti o danneggiati, mettendo inoltre a disposizione tutti i documenti giustificativi in suo possesso;
- in caso di incendio, furto, atti vandalici e/o eventi socio – politici, se operanti, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo entro 48 ore successive all'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza

Qualora coesistano più assicurazioni sugli stessi beni assicurati, il contraente deve informare ciascuna compagnia dell'esistenza dell'altro contratto in essere e in caso di sinistro, il contraente deve notificarlo a tutte le compagnie assicuratrici e sarà tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente da altri.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all'intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l'assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta può essere spedita, entro e non oltre 60 giorni prima del termine del periodo di assicurazione, alternativamente:

- i. mediante raccomandata A/R, inviata all'intermediario o a DUAL Italia Spa;
- ii. direttamente dal contraente a DUAL Italia Spa tramite PEC all'indirizzo disdette@legalmail.it.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente polizza con preavviso di 90 giorni.

Assicurazione: Contratto di assicurazione a copertura dei danni materiali diretti subiti da autoveicoli e motoveicoli storici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A.¹ nella sua qualità di “manufacturer de facto” per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance (EU) DAC

Prodotto: DUAL Vintage Car

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: Aprile 2024, ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Arch Insurance (EU) DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Avente la sede legale in 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda)
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00164
- Codice IVASS impresa: D965R
- Sede secondaria in Italia: via Della Posta, 7, 20123 Milano (Italia);
- tel. 00353-16699700 /0039-02 806181; sito internet www.archcapgroup.com - selezionando Insurance>Regions>EU/EEA
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda)
- L'ammontare del patrimonio netto di Arch Insurance (EU) DAC è pari a Euro 88.113.000, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 97.252.000 e la parte relativa alle riserve patrimoniali pari a Euro 9.139.000;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 10.408.000;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 41.630.000;
- Fondi propri ammissibili Euro 88.130.000;
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, quale rapporto tra fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 212%;
- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://ir.archgroup.com/financial-reports/annual-fcr-reports/default.aspx>

I dati patrimoniali di cui sopra si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La polizza assicura, in forma all risks, dai danni materiali e diretti al veicolo storico assicurato, così come meglio specificato nel DIP danni.

L'impegno massimo degli assicuratori relativamente ai sinistri notificati non può eccedere il limite di indennizzo indicato in polizza e concordato con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia trasporto:	Copertura dei danni materiali diretti causati ai beni assicurati durante i viaggi di andata e ritorno, comprese le relative operazioni di carico e scarico, dall'ubicazione al luogo di raduni, fiere e mostre.
Danni materiali durante le soste in corso di transito:	Copertura dei danni materiali diretti conseguenti a incendio, furto, rapina, estorsione, atti vandalici e/o eventi socio-politici, nonché terremoto e/o alluvione, se operanti e richiamate in polizza, subiti dai beni assicurati durante le soste in corso di transito.
Eventi atmosferici:	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di eventi atmosferici
Terremoto	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di terremoto, maremoto, bradisismo o altro fenomeno tellurico.
Alluvione	Copertura dei danni materiali diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di alluvioni, inondazioni, esondazioni, straripamento e penetrazione acqua marina.
Rottura cristalli:	Rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli dei beni assicurati, esclusivamente nel caso in cui la garanzia non sia già prestata da altra copertura assicurativa.
Kasko	Copertura dei danni materiali diretti causati ai beni assicurati da urto, uscita di strada, ribaltamento, collisione avvenuti durante la circolazione non dovuti alla responsabilità di terzi.



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>In aggiunta agli obblighi indicati nel DIP si richiamano i seguenti</p> <p>Denuncia di sinistro: In caso di richiesta di risarcimento o circostanza l'assicurato deve inviare comunicazione scritta entro 30 giorni, tramite l'intermediario, a DUAL Italia S.p.A., che gestisce i sinistri in nome e per conto degli assicuratori presso i seguenti recapiti: Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano, fax 02-72080592, PEC dualitalia@legalmail.it o email a notificasinistri@dualitalia.com</p> <p>Al contrario, la notifica degli atti giudiziari deve essere fatta direttamente presso l'indirizzo degli assicuratori, pertanto presso Arch Insurance (EU) DAC in Via Della Posta, 7 - 20123 Milano</p>
--	--

	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte dell'assicurato relative a situazioni tali che gli assicuratori non avrebbero dato il loro consenso alla stipula del contratto, o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	Gli assicuratori provvedono al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere versato agli assicuratori per il tramite dell'intermediario entro la decorrenza del contratto.</p> <p>Il premio indicato in polizza è comprensivo di imposta.</p> <p>Alla componente di premio riconducibile alla garanzia kasko l'aliquota applicata è pari al 12,50, per tutte le altre garanzie l'aliquota applicata è pari al 21,25 entrambe incrementate nella misura percentuale di un punto, secondo quanto previsto dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.</p>
Rimborso	In caso di recesso dal contratto da parte degli assicuratori, il premio imponibile, al netto delle imposte, è rimborsato all'assicurato in proporzione al periodo di assicurazione non goduto. L'eventuale rimborso è corrisposto all'assicurato entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Se non diversamente pattuito, la polizza è emessa per una durata minima di 12 mesi.</p> <p>Il contratto prevede il tacito rinnovo e alla scadenza gli assicuratori provvedono a trasmettere la quietanza relativa all'incasso del premio di rinnovo.</p>
Sospensione	Se il contraente non paga il premio entro la data di decorrenza del contratto, la copertura assicurativa resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non applicabile al contratto.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di veicoli e motoveicoli storici utilizzati nell'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Il premio lordo a carico del contraente comprende costi di intermediazione così composti:

- una quota pari al 14% circa del premio lordo costituisce le provvigioni dell'intermediario per il tramite del quale il contratto di assicurazione è stipulato
- una quota pari a circa il 10% del premio lordo costituisce il compenso del "manufacturer de facto"

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Agli assicuratori possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri.</p> <p>I reclami possono essere inoltrati - utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ivass (www.ivass.it) - per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance (EU) DAC, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Posta n. 7, 20123, Milano all'attenzione del Rappresentante Generale - fax n. 00353-1 664 3749 (oppure fax n. 0039-02 80618201) - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): archinsuranceeudac@legalmail.it <p>Oppure a</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arch Insurance (EU) DAC, 2nd Floor Block 3 The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4, Irlanda all'attenzione del Complaints Manager - fax n. 00353-1 664 3749 <p>I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.</p> <p>Gli assicuratori, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>I reclami possono essere trasmessi anche agli intermediari assicurativi e agli intermediari iscritti nell'elenco annesso aventi ad oggetto il loro comportamento, incluso quello dei loro dipendenti e/o collaboratori.</p> <p>Gli indirizzi di tali soggetti sono reperibili sul sito dell'IVASS (https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/ e https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/SearchEA.faces).</p> <p>Gli intermediari iscritti nelle sezioni B, D del RUI e nell'elenco annesso, ricevuto il reclamo devono fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p> <p>Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI ricevuto il reclamo devono trasmetterlo senza ritardo agli assicuratori che dovranno fornire riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante. Tale termine è sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni per le integrazioni istruttorie necessarie per reperire ogni informazione ritenuta utile e pertinente per la gestione del reclamo.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.</p> <p>L'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori è:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda) - Tel: 00353 (0)1 224 6000 - Fax: 00353 (0)1 671 5550 - Email: enquiries@centralbank.ie - Sito internet: https://www.centralbank.ie/
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria (tra gli altri casi) per le controversie in materia di contratti assicurativi e finanziari.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato agli assicuratori.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO.....	2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	6
1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE.....	6
DANNI MATERIALI AI BENI ASSICURATI	9
2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO.....	9
3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI.....	9
4. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI	11
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	16
5. SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE.....	16
6. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI".....	17
6.1 ESCLUSIONI GENERALI	17
6.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE	17
7. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA	19
8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA.....	19
LA GESTIONE DEI SINISTRI	20
9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	20

DUAL Vintage Car

AVVERTENZA

Ai sensi dell'Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 9/2005) e dalle Linee Guida del Tavolo di lavoro "Contratti Semplici e Chiari" del 6 febbraio 2018, scadenze, nullità, limitazioni di garanzie, oneri, rischi, obblighi a carico del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO e periodi di sospensione della garanzia contenute nella presente POLIZZA sono evidenziate in "grassetto".

DEFINIZIONI: UN'UTILE GUIDA ALLA COMPrensIONE DEL TESTO

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente POLIZZA o nella SCHEDA DI POLIZZA allegato hanno il significato a loro attribuito di seguito:

LE PARTI

CONTRAENTE:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, con residenza in Italia, che stipula la POLIZZA per conto proprio e/o per conto dell'ASSICURATO.
ASSICURATO:	il titolare dell'interesse protetto dalla POLIZZA, proprietario dei BENI ASSICURATI.
ASSICURATORI:	i soggetti che prestano la copertura assicurativa indicati nella SCHEDA DI POLIZZA.

ALTRE DEFINIZIONI UTILI

ALLUVIONE:	inondazione causata dal deflusso delle acque dalle usuali sponde di corsi o di specchi d'acqua naturali o artificiali alla superficie del suolo, incluso lo straripamento e l'esondazione di fiumi, a seguito di pioggia torrenziale o tempesta.
ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI:	danni volontariamente provocati da terzi in seguito a vandalismo scioperi, sommosse, tumulti popolari, TERRORISMO e atti di sabotaggio organizzato, che abbiano come conseguenza danneggiamento, deturpamento e/o imbrattamento dei BENI ASSICURATI
BENI ASSICURATI:	autoveicoli e motoveicoli storici di proprietà dell'ASSICURATO indicati nella SCHEDA DI POLIZZA, adibiti ad uso privato e appartenenti ad una delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none">i. veicolo d'epoca iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. così come previsto dal comma 2 dell'Art. 60 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche);ii. veicolo di interesse storico/collezionistico con una delle seguenti caratteristiche:<ul style="list-style-type: none">a. età superiore a 20 anni rispetto all'anno di prima immatricolazione (per i veicoli immatricolati) o a quello di costruzione per i veicoli non immatricolati;b. iscrizione ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano ALFA ROMEO, Storico F.M.I. così come definito dal comma 4 dell'Art. 60 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche previste dal D.L. 27 giugno 2003, n.151 "Modifiche ed integrazione al Codice della Strada").
CIRCOLAZIONE:	movimento, sosta e/o arresto del BENE ASSICURATO su area pubblica o ad essa equiparata.

DANNI MATERIALI:	i. danni materiali e diretti che determinano il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, dei BENI ASSICURATI ii. le perdite dovute a sottrazione per FURTO e RAPINA dei BENI ASSICURATI con conseguente pregiudizio economico dell'ASSICURATO.
DUAL ITALIA S.P.A.:	l'Intermediario assicurativo iscritto nella sezione A del registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 209/2005 al n. A000167405 incaricato dagli ASSICURATORI della ricezione e trasmissione delle comunicazioni relative alla POLIZZA, di curare la gestione e la liquidazione dei SINISTRI, di gestire e intrattenere i rapporti con i CONTRAENTI e gli ASSICURATI nonché con gli INTERMEDIARI che hanno contribuito all'intermediazione della POLIZZA. In caso di chiamata in garanzia i relativi atti dovranno essere notificati agli ASSICURATORI, al domicilio eletto indicato nella POLIZZA.
ESTORSIONE:	sottrazione di beni attraverso la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare o non fare qualcosa per trarre per sé o altri un ingiusto profitto con danno altrui.
EVENTI ATMOSFERICI:	tempeste, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine, neve, cose trasportate dal vento.
FURTO:	sottrazione illecita di BENI ASSICURATI con l'intenzione di privare della proprietà in modo permanente, secondo la definizione di cui all'articolo 624 del Codice Penale.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli ASSICURATORI per i danni direttamente subiti dall'ASSICURATO ai sensi della presente POLIZZA.
INTERMEDIARIO:	il soggetto indicato nella SCHEDA DI POLIZZA autorizzato ad esercitare l'attività di intermediazione assicurativa in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili.
LIMITE DI INDENNIZZO:	l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO, per tutti i danni o le spese ai quali il limite si riferisce.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il periodo di efficacia della POLIZZA indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal CONTRAENTE agli ASSICURATORI ai fini della garanzia assicurativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:	forma di assicurazione secondo cui l'INDENNIZZO è riconosciuto fino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.
RAPINA:	sottrazione dei BENI ASSICURATI mediante violenza o minaccia alla persona (articolo 628 del Codice Penale).
SCHEDA DI POLIZZA:	il documento che riporta i dati e le informazioni relative al CONTRAENTE, all'ASSICURATO, al PERIODO DI ASSICURAZIONE, al LIMITE DI INDENNIZZO, al PREMIO ed a eventuali dettagli delle garanzie prestate dalla POLIZZA. La SCHEDA DI POLIZZA forma parte integrante della POLIZZA. In caso di contrasto, le informazioni contenute nella SCHEDA DI POLIZZA prevalgono su quelle contenute nelle condizioni di assicurazione.
SCOPERTO O FRANCHIGIA:	l'importo percentuale o fisso per ciascun SINISTRO , indicato nella SCHEDA

DI POLIZZA, e/o nelle condizioni di POLIZZA, **che rimane a carico dell'ASSICURATO e che non può essere a sua volta assicurato da altri. Pertanto per ogni SINISTRO indennizzabile dalla POLIZZA gli ASSICURATORI pagano soltanto le somme eccedenti tale importo.**



Come si applicano gli scoperti e le franchigie in caso di indennizzo?

Garanzia soggetta a franchigia:

- somma assicurata: € 50.000
- ammontare sinistro: € 5.000
- franchigia: € 200
- indennizzo: € 4.800

Garanzia soggetta a scoperto:

- limite di indennizzo: € 50.000
- ammontare sinistro: € 15.000
- scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- il 10% della perdita: € 1.500, applicazione dello scoperto massimo
- indennizzo: € 13.500

Franchigia o scoperto in caso di perdita superiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 50.000
- ammontare della perdita: € 60.000
- franchigia: € 2.500 o in alternativa scoperto: 10% con minimo € 500, massimo € 5.000
- indennizzo: € 50.000

SINISTRO: verificarsi dell'evento dannoso per cui si presta l'assicurazione.

SOMMA ASSICURATA: l'importo indicato nella SCHEDA DI POLIZZA che rappresenta il massimo esborso da parte degli ASSICURATORI in relazione alle garanzie prestate dalla presente POLIZZA.

SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO: l'importo, entro la SOMMA ASSICURATA, che rappresenta in caso di SINISTRO la massima obbligazione degli ASSICURATORI verso l'ASSICURATO **relativa a garanzie specifiche incluse in POLIZZA o a determinati BENI ASSICURATI.**

Resta inteso che gli ASSICURATORI, in nessun caso sono obbligati ad indennizzare SINISTRI dopo l'esaurimento della SOMMA ASSICURATA.



Come si applica il sottolimito di indennizzo?

Garanzia soggetta a sottolimito di indennizzo inferiore al limite di indennizzo:

- limite di indennizzo: € 50.000
- sottolimito di indennizzo: € 20.000
- ammontare sinistro: € 70.000
- indennizzo: € 20.000

Garanzia soggetta a sottolimito di indennizzo espresso in percentuale dell'importo del sinistro:

- limite di indennizzo: € 100.000
- sottolimito di indennizzo: 20% del sinistro
- ammontare sinistro: € 50.000
- indennizzo: € 20.000

STIMA ACCETTATA:	il VALORE COMMERCIALE dei BENI ASSICURATI attribuito di comune accordo fra il CONTRAENTE e gli ASSICURATORI, anche agli effetti dell'articolo 1908 - 2° comma del Codice Civile.
TERREMOTO:	movimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarino, dovuto a cause endogene. La presente definizione include bradisismo o altro fenomeno tellurico.
TERRORISMO:	qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o in parte di essa per i predetti scopi.
UBICAZIONE:	il luogo in cui sono depositati i BENI ASSICURATI indicato nella SCHEDA DI POLIZZA adibito a rimessa, garage, box, o area di parcheggio attrezzato, anche esterno alla residenza del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO, esclusi parcheggi su strada.
VALORE COMMERCIALE:	il valore del bene danneggiato che il mercato attribuiva immediatamente prima del SINISTRO.
VALORE DICHIARATO:	il valore dei BENI ASSICURATI, indicato dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO, ferma restando a loro carico la prova del reale VALORE COMMERCIALE dei beni colpiti da SINISTRO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. ALCUNE PREVISIONI CHE È IMPORTANTE CONOSCERE

- 1.1 ALLA STIPULA DELLA POLIZZA E' NECESSARIO FORNIRE INFORMAZIONI COMPLETE ED ESAURIENTI: "LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO"
- Gli ASSICURATORI hanno determinato il PREMIO in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE, il quale è **obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli ASSICURATORI.**
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze da parte del CONTRAENTE relative a circostanze tali che gli ASSICURATORI non avrebbero dato il loro consenso o non lo avrebbero dato alle medesime condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'INDENNIZZO.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente POLIZZA.
- 1.2 BUONA FEDE
- A parziale deroga dell'articolo che precede, le dichiarazioni inesatte o incomplete rese precedentemente o al momento della stipula della POLIZZA, così come la mancata comunicazione da parte del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO di variazioni aggravanti il rischio, non comportano la decadenza del diritto all'INDENNIZZO (né qualsivoglia riduzione dello stesso), **a condizione che tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e che il CONTRAENTE o l'ASSICURATO non abbia agito con dolo o colpa grave nel rendere tali dichiarazioni.**
- 1.3 COSA FARE E COME OPERA LA POLIZZA IN PRESENZA DI ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE
- Il CONTRAENTE deve comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla POLIZZA.**
- In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'INDENNIZZO dovuto in relazione al rispettivo contratto considerato indipendentemente dagli altri. **Nel caso in cui la somma di tali richieste superasse l'ammontare del danno, ciascun assicuratore è tenuto a pagare esclusivamente la quota dovuta in base al proprio contratto, escludendo ogni obbligazione ulteriore e in solido con altri assicuratori.**
- Se il CONTRAENTE omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, gli ASSICURATORI non sono tenuti a corrispondere l'INDENNIZZO.**
- 1.4 SE IL PREMIO NON E' PAGATO LA GARANZIA ASSICURATIVA NON OPERA: IL "PAGAMENTO DEL PREMIO"
- La POLIZZA ha effetto dalle **ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento (articolo 1901 del Codice Civile).**
- In caso di rinnovo tacito, se il CONTRAENTE non paga il PREMIO o le rate di PREMIO relative al rinnovo, **la POLIZZA resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.**
- Il PREMIO è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno intero salvo il diritto degli ASSICURATORI di percepire il pagamento dei premi scaduti e delle spese correlate (articolo 1901 del Codice Civile). Il PREMIO è pagato a DUAL Italia S.p.A. o all'INTERMEDIARIO designato, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.
- Resta inteso che il PREMIO deve intendersi come minimo acquisito pertanto, in caso di variazione dei BENI ASSICURATI nel corso dell'annualità, **non è previsto alcun rimborso del premio o parte del premio pagato e non goduto.**

- 1.5 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla POLIZZA sono a carico del CONTRAENTE.
- 1.6 COME SI MODIFICANO I CONTENUTI DELLA POLIZZA: "MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE" Eventuali modifiche alla POLIZZA o cessioni di diritti ad essa relativi sono **valide ed efficaci solo se accettate per iscritto dagli ASSICURATORI** ed a fronte della emissione di una appendice alla POLIZZA.
- 1.7 VARIAZIONE DELL'UBICAZIONE **L'assicurazione vale esclusivamente per l'UBICAZIONE identificata nella SCHEDA DI POLIZZA.** In caso di mutamenti dell'UBICAZIONE l'assicurazione rimane sospesa fino a quando il CONTRAENTE ne abbia dato avviso scritto agli ASSICURATORI, fermo il disposto dell'articolo 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del rischio assicurato.
- 1.8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA Le azioni e i diritti derivanti dalla POLIZZA possono essere esercitati esclusivamente dal CONTRAENTE e dagli ASSICURATORI. Spetta in particolare al CONTRAENTE il compimento degli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'ASSICURATO, escludendo ogni suo diritto di impugnazione. L'INDENNIZZO dovuto a termini di POLIZZA non può essere pagato ad altri oltre ai titolari dell'interesse assicurato, o comunque non senza il loro consenso.
- 1.9 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile "Aggravamento del Rischio" gli ASSICURATORI hanno il diritto di recedere dalla POLIZZA, oppure di proporre una nuova POLIZZA con differenti condizioni di assunzione del rischio.
- Gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO nonché il recesso dell'ASSICURATORE dal contratto.**
- 1.10 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO **Il CONTRAENTE ha interesse a comunicare agli ASSICURATORI ogni eventuale mutamento che produca una diminuzione del rischio assicurato.**
- Infatti, nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI sono tenuti a ridurre il PREMIO, a decorrere dalla scadenza della rata di PREMIO o dal PREMIO successivi alla comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile "Diminuzione del Rischio". Inoltre, gli ASSICURATORI rinunciano al proprio diritto di recesso previsto dal suddetto articolo.
- 1.11 DOVE NOTIFICARE GLI ATTI GIUDIZIARI AGLI ASSICURATORI: "ELEZIONE DI DOMICILIO" **Ai fini della notificazione degli atti giudiziari** gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso l'indirizzo in Italia indicato nella copertina di POLIZZA.
- 1.12 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA POLIZZA Qualora la POLIZZA sia stipulata per il tramite di un INTERMEDIARIO iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) - nel seguito "Il Broker" - con la sottoscrizione della presente POLIZZA, il CONTRAENTE prende atto ed accetta quanto segue:
- i. ogni comunicazione da DUAL ITALIA S.P.A. al Broker si considera effettuata al CONTRAENTE;
 - ii. ogni comunicazione a DUAL ITALIA S.P.A. dal Broker si considera effettuata dal CONTRAENTE;
 - iii. ogni comunicazione da DUAL ITALIA S.P.A. al Broker e/o al CONTRAENTE si considera effettuata dagli ASSICURATORI;
 - iv. ogni comunicazione a DUAL ITALIA S.P.A. dal Broker e/o dal CONTRAENTE si considera effettuata agli ASSICURATORI.

- 1.13 FORO COMPETENTE **Per ogni controversia avente ad oggetto il pagamento di premi insoluti è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Comune presso cui ha sede legale DUAL ITALIA S.P.A.**
- 1.14 LEGGE APPLICABILE Per tutto quanto non è diversamente regolato nella presente POLIZZA si applica la legge italiana.
- 1.15 MISURE RESTRITTIVE (SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE) **Gli ASSICURATORI non sono tenuti a prestare copertura, ad indennizzare SINISTRI o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente POLIZZA qualora tale copertura, indennizzo o prestazione si pongano in contrasto con qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito, Germania, Italia nonché degli Stati Uniti d'America purché tali disposizioni non violino qualsiasi regolamento o legge nazionale a cui gli ASSICURATORI sono soggetti.**

DANNI MATERIALI AI BENI ASSICURATI

2. COSA ASSICURIAMO E COME LO ASSICURIAMO

- | | | |
|-----|---|--|
| 2.1 | OGGETTO DELLA POLIZZA – ALL RISKS | A fronte del pagamento del PREMIO convenuto, gli ASSICURATORI si obbligano ad indennizzare all'ASSICURATO i DANNI MATERIALI causati ai BENI ASSICURATI durante il PERIODO DI COPERTURA qualunque ne sia la causa, ad eccezione di quanto espressamente escluso. |
| 2.2 | FORMA DELLA COPERTURA: PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | La copertura dei BENI ASSICURATI è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, essa pertanto indennizza l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI, sino alla concorrenza della SOMMA ASSICURATA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA e senza applicazione della regola proporzionale. |
| 2.3 | QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO | A seguito di SINISTRO che determini il danneggiamento e/o la distruzione dei BENI ASSICURATI, gli ASSICURATORI indennizzano all'ASSICURATO: <ul style="list-style-type: none">i. il costo della riparazione, l'eventuale deprezzamento e i costi di trasporto da e verso il riparatore, se il BENE ASSICURATO può essere riparato;ii. il VALORE COMMERCIALE del bene nel caso in cui il BENE ASSICURATO non sia riparabile. |

Per deprezzamento si intende la differenza tra il valore che il bene aveva al momento del SINISTRO e quello dopo la riparazione.

L'eventuale deprezzamento dei BENI ASSICURATI è garantito fino al 100% del loro valore, fermo restando il LIMITE DI INDENNIZZO indicato in POLIZZA.

Fermo restando che ai fini dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI, anche con l'ausilio di un perito terzo, devono accertare se il bene sia o meno riparabile e il suo eventuale deprezzamento.

In caso di bene riparabile, gli ASSICURATORI e l'ASSICURATO stabiliscono a chi affidare l'attività di riparazione.

Qualsiasi operazione di restauro, pulitura, riparazione o rimessa a nuovo del BENE ASSICURATO non autorizzata dagli ASSICURATORI ed effettuata da personale non qualificato e/o con mezzi e metodologie non idonee e/o adeguate alla natura e al valore dei beni, non dà luogo ad alcun INDENNIZZO per deprezzamento.

3. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| 3.1 | DANNI DURANTE LA GIACENZA | La copertura assicurativa è operante per i DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI durante la giacenza presso l'UBICAZIONE.
La garanzia opera anche in caso di FURTO e RAPINA, a condizione che l'UBICAZIONE sia protetta dai mezzi di chiusura e dai dispositivi di seguito |
|-----|---------------------------|--|

specificati:

- i. mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture dei locali contenenti i BENI ASSICURATI quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: serramenti in legno, in materia plastica rigida, inferriate e quant'altro di simile, abbiano caratteristiche tali che l'effrazione, rottura, scasso, rimozione o deformazione possa avvenire solo con modalità artificiali.
- ii. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i BENI ASSICURATI, situata in linea verticale a meno di mt. 4 dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza l'impiego di mezzi artificiali o attraverso eccezionale agilità di movimenti, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni oppure protetta da inferriate fissate nel muro;
- iii. nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a cmq. 900 e con lato minore non superiore a cm. 18 oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a cmq. 400. **In presenza di inferriate o serramenti non conformi a quanto descritto, il FURTO è indennizzato con l'applicazione di uno SCOPERTO del 20%, con il minimo di € 1.000.**
- iv. In aggiunta a quanto sopra specificato, **in caso di LIMITE DI INDENNIZZO superiore ad € 50.000**, condizione essenziale ai fini dell'operatività della garanzia è la presenza di **idoneo impianto di allarme antintrusione ed antifurto che deve essere sempre messo in funzione.**

Resta inteso che se l'UBICAZIONE è esterna alla residenza del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO presso autosilo, garage, parcheggi coperti anche multi-piano, la presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui sia garantito un servizio di vigilanza, videosorveglianza 24 ore su 24 e/o la presenza di piloni e dissuasori automatici o semi-automatici.

In caso di mancato rispetto dei criteri sopra indicati il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO perdono ogni diritto all'INDENNIZZO.

3.2 LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA FURTO

Fermo restando quanto disciplinato all'articolo 3.1 DANNI DURANTE LA GIACENZA che precede, si precisa che **ai fini dell'operatività della garanzia FURTO:**

- i. presso l'UBICAZIONE devono essere operanti tutti i mezzi di prevenzione e protezione menzionati all'articolo 3.1 DANNI DURANTE LA GIACENZA;
- ii. il FURTO deve avvenire mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dell'UBICAZIONE, ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi;
- iii. con riferimento all'impianto d'allarme in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione del funzionamento dell'impianto di allarme, per qualunque causa, **devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei BENI ASSICURATI fino al ripristino dello stato di funzionamento originario**; in caso di impossibilità di ripristino, **il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono informare gli ASSICURATORI entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza**. L'impianto d'allarme deve essere controllato **almeno 1 volta all'anno** da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità

e l'affidabilità; l'ASSICURATO ha l'obbligo di conservare i documenti comprovanti la verifica ed esibirli su richiesta degli ASSICURATORI.

In assenza di uno o più dei requisiti sopra riportati, la garanzia FURTO non è operante.

3.3 ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI (S.R.C.C./TS)

A parziale deroga dell'esclusione CIRCOLAZIONE e GUERRA, gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI subiti durante la sosta dei BENI ASSICURATI in conseguenza di ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500 e purché i BENI ASSICURATI siano:

- i. parcheggiati dalle ore 6.00 alle ore 22.00 in posteggi e/o luoghi in cui non sia presente divieto di sosta;
- ii. parcheggiati dalle ore 22.00 alle ore 6.00, in idonee aree **chiuse, rimesse, garage, aree di parcheggio attrezzate e/o in luoghi similari.**

La garanzia non opera per qualsiasi danno conseguente all'uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R).

3.4 BENI ASSICURATI PRESSO RADUNI, FIERE E MOSTRE

A parziale deroga dell'esclusione CIRCOLAZIONE che segue, la copertura assicurativa è da intendersi operante durante la sosta dei BENI ASSICURATI presso raduni, fiere, mostre ed esposizioni, anche organizzate da terzi. La garanzia opera anche durante la sosta dalle ore 22.00 alle ore 6.00 a condizione che i BENI ASSICURATI siano depositati presso ubicazioni i cui **mezzi di chiusura e i relativi dispositivi di protezione siano conformi a quanto stabilito dall'articolo 3.1 DANNI DURANTE LA GIACENZA che precede.**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore del BENE ASSICURATO di importo più elevato.

4. CONDIZIONI OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Le garanzie che seguono operano solo ed esclusivamente se richiamate nella SCHEDA DI POLIZZA.

Ferme le condizioni, esclusioni e limitazioni della POLIZZA, quest'ultima include anche le seguenti garanzie:

4.1 GARANZIA TRASPORTO

Con riferimento esclusivamente alla garanzia 3.4 BENI ASSICURATI PRESSO RADUNI, FIERE E MOSTRE che precede, la copertura assicurativa include anche i viaggi di andata e ritorno dei BENI ASSICURATI, comprese le relative operazioni di carico e scarico, dall'UBICAZIONE al luogo di destinazione, effettuati:

- i. direttamente dal CONTRAENTE, anche per il tramite di propri dipendenti e/o soci, con bisarche e/o veicoli attrezzati, purché:
 - a. **i BENI ASSICURATI siano imballati e stabilizzati a regola d'arte tenendo conto delle relative caratteristiche;**
 - b. **a bordo degli automezzi adibiti al trasporto sia garantita la presenza di almeno due autisti, muniti di telefono cellulare;**
 - c. **i veicoli non siano lasciati mai incustoditi, neanche durante brevi soste.**
- ii. da terzi specializzati nel trasporto di veicoli, **a condizione che il trasporto avvenga con le modalità di seguito indicate:**
 - a. **Se il LIMITE DI INDENNIZZO è fino a € 50.000**, il trasporto deve essere effettuato con autocarro/bisarca equipaggiato con uno degli impianti antifurto descritti nella versione ultima aggiornata del documento *Elenco dispositivi antifurto e black box per autocarri dell'ANIA* e con autista munito di telefono cellulare;

- b. **Se il LIMITE DI INDENNIZZO è fino a € 250.000**, il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con uno degli impianti antifurto descritti nel documento *Elenco dispositivi antifurto e black box per autocarri* dell'ANIA e con almeno due autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso;
- c. **Se il LIMITE DI INDENNIZZO è fino a € 500.000**, il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con **impianto satellitare** e con almeno due autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la **sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso**;
- iii. Independentemente dai valori complessivamente trasportati:
 - a. **i viaggi devono essere effettuati senza soste**, ad eccezione delle soste tecniche, con obbligo di **sorveglianza ininterrotta**;
 - b. **l'eventuale imballaggio e stabilizzazione deve essere effettuato a regola d'arte**.

Se il LIMITE DI INDENNIZZO è superiore a € 500.000 e/o le condizioni di trasporto non fossero conformi a quanto sopra descritto, l'operatività della garanzia è esclusa ed eventualmente subordinata all'autorizzazione scritta degli ASSICURATORI e può essere concessa a premi e condizioni da concordare di volta in volta.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore del BENE ASSICURATO di importo più elevato.

Resta fermo il diritto degli ASSICURATORI di agire nei confronti del trasportatore, nei termini e nei modi previsti dalla Legge.

4.2 DANNI MATERIALI DURANTE LE SOSTE E IN CORSO DI TRANSITO

A parziale deroga dell'esclusione CIRCOLAZIONE che segue, la copertura assicurativa è estesa ai DANNI MATERIALI **esclusivamente** conseguenti a:

- i. incendio;
- ii. FURTO, RAPINA, ESTORSIONE;

subiti dai BENI ASSICURATI durante le **soste e in corso di transito**.

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500 e purché per i BENI ASSICURATI siano:

- i. parcheggiati dalle ore 6.00 alle ore 22.00 in posteggi e/o luoghi in cui non sia presente divieto di sosta,
- ii. depositati dalle ore 22.00 alle ore 6.00, in idonee aree **chiuse, rimesse, garage, aree di parcheggio attrezzate e/o in luoghi similari**.

In caso di sosta in aree e/o in condizioni diverse da quelle sopra indicate, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO **deve porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di proteggere il BENE ASSICURATO**, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: attivazione dell'antifurto, bloccaggio delle portiere, eccetera. **In assenza di tali azioni, la garanzia non è da intendersi operante.**

4.3 EVENTI ATMOSFERICI

In deroga all'esclusione CIRCOLAZIONE che segue, gli ASSICURATORI indennizzano i DANNI MATERIALI conseguenti ad EVENTI ATMOSFERICI subiti dai BENI ASSICURATI.

La garanzia opera **esclusivamente** nel caso in cui tali EVENTI ATMOSFERICI siano oggettivamente riscontrabili nel medesimo tempo e luogo in cui si trovava il BENE ASSICURATO.

La garanzia è prestata con l'applicazione del SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO e dello SCOPERTO e/o FRANCHIGIA indicata nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.4 TERREMOTO Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI in conseguenza di TERREMOTO.

La presente garanzia opera anche in deroga all'esclusione CIRCOLAZIONE.

Qualora le scosse riconducibili a TERREMOTO si protraggano nel tempo, allo scadere delle 72 ore dalla prima scossa esse rappresentano un singolo SINISTRO, pertanto i **DANNI MATERIALI subiti entro le 72 ore successive ad ogni TERREMOTO sono riconducibili ad un singolo SINISTRO indennizzabile.**

Scadute le 72 ore, in caso di persistenza del TERREMOTO, si ha un nuovo SINISTRO che si esaurisce allo scadere delle 72 ore successive, e così di seguito se il fenomeno continuasse a protrarsi nel tempo.

Per i SINISTRI subiti nel territorio italiano, **la garanzia opera in eccesso alle misure indennitarie disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.**

4.5 ALLUVIONE Gli ASSICURATORI indennizzano l'ASSICURATO dei DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI in conseguenza di ALLUVIONE, inondazione, esondazione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi.

La presente garanzia opera anche in deroga all'esclusione CIRCOLAZIONE

Per i SINISTRI subiti nel territorio italiano, **la garanzia opera in eccesso alle misure indennitarie disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.**

4.6 ROTTURA CRISTALLI **In deroga all'esclusione CIRCOLAZIONE**, gli ASSICURATORI rimborsano le spese sostenute dall'ASSICURATO per la sostituzione o la riparazione dei cristalli dei BENI ASSICURATI, **esclusivamente** nel caso in cui la garanzia non sia già prestata da altra copertura assicurativa.

La garanzia non opera in caso di rigature e scheggiature dei cristalli.

4.7 KASKO **A parziale deroga dell'esclusione CIRCOLAZIONE** gli ASSICURATORI rimborsano i DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI causati da:

- i. Urto
- ii. Uscita di strada
- iii. Ribaltamento
- iv. Collisione

avvenuti durante la CIRCOLAZIONE non dovuti alla responsabilità di terzi.

4.7.A Condizioni ed estensioni della garanzia

La garanzia oggetto della presente estensione è prestata **con l'applicazione delle seguenti FRANCHIGIE:**

- i. per SOMMA ASSICURATA **fino a € 100.000 è applicata la FRANCHIGIA di € 750**
- ii. per SOMMA ASSICURATA **superiore a € 100.000 e fino a €250.000 è applicata la FRANCHIGIA di € 1.000**
- iii. per SOMMA ASSICURATA **superiore a € 250.000 è applicata la FRANCHIGIA di € 2.000**

salvo quanto diversamente indicata in SCHEDA DI POLIZZA

L'efficacia della presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- i. CIRCOLAZIONE di **massimo due autoveicoli per volta;**
- ii. Guida da parte di **conducenti di età pari o superiore a 25 anni compiuti.**

4.7.B Limiti dell'estensione di garanzia

Si intendono compresi anche:

- i. DANNI MATERIALI occorsi ai BENI ASSICURATI durante la CIRCOLAZIONE in gare di regolarità **approvate dagli ASSICURATORI**. È facoltà del CONTRAENTE richiedere la copertura di specifiche gare di regolarità, in tal caso, la copertura sarà attiva **solo dopo conferma scritta da parte degli ASSICURATORI**.
- ii. DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI guidato da meccanici, elettrauto e loro addetti esclusivamente in occasione di riparazioni, manutenzioni e simili **purché vengano rispettati i requisiti indicati ai punti i. e ii. dell'articolo che precede.**

4.7.C Esclusioni

La presente estensione non opera per:

- i. **traino, spinta, circolazione fuori strada**
DANNI MATERIALI subiti dai BENI ASSICURATI a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
- ii. **danni a ruote-cerchioni, camere d'aria indipendenti da quelli alla carrozzeria/organi meccanici**
DANNI MATERIALI alle ruote-cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria dei BENI ASSICURATI se verificatesi non congiuntamente ad altro DANNO MATERIALE alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabili a termini di polizza;
- iii. **sovraccarico e carichi sporgenti**
DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI causati da sovraccarico del veicolo o da trasporto di carichi sporgenti;
- iv. **usura, difetti, errato rifornimento carburante**
DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI causati da usura, difetto di costruzione o di materiali, errato rifornimento di carburante;
- v. **guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti**
DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI causati da o dovuti a guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L.30/04/92 n.285 e successive modificazioni;
- vi. **guida senza patente**
DANNI MATERIALI ai BENI ASSICURATI causati da conducenti che non siano in possesso di patente di guida ovvero ai quali sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 116 del D.L.30/04/92 n.285 e successive modificazioni;
- vii. **gare di velocità pura**
DANNI MATERIALI dovuti a o causati da partecipazione dei BENI ASSICURATI a gare in pista e/o di velocità pura, corse, competizioni, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, test di velocità, cronoscalate e relative prove, fuoristrada sia su strade pubbliche o private;

viii. animali trasportati

DANNI MATERIALI causati da cose o animali trasportati a bordo dei BENI ASSICURATI nonché da operazioni di carico e scarico.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

5. SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Se non diversamente pattuito e riportato nella **SCHEDA DI POLIZZA**, o nell'ambito delle specifiche garanzie, la copertura assicurativa della **POLIZZA** opera con **SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE** indicati nella tabella che segue.

Evento assicurato	SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO Per SINISTRO e per anno	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI	100% della SOMMA ASSICURATA	FRANCHIGIA di € 250
BENI ASSICURATI PRESSO RADUNI, FIERE E MOSTRE (se operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA)	Fino alla concorrenza del valore del bene assicurato più elevato	FRANCHIGIA di € 250
GARANZIA TRASPORTO	Fino alla concorrenza del valore del bene assicurato più elevato	FRANCHIGIA di € 250
DANNI MATERIALI DURENTE LE SOSTE IN CORSO DI TRANSITO (se operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA)	100% della SOMMA ASSICURATA	FRANCHIGIA di € 250
EVENTI ATMOSFERICI (se operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA)	a) € 2.500 b) € 5.000 c) € 7.500 d) € 10.000 e) € 15.000 f) € 20.000	a) SCOPERTO 10%, minimo € 150 b) SCOPERTO 10%, minimo € 250 c) SCOPERTO 15%, minimo € 250 d) SCOPERTO 15%, minimo € 350 e) SCOPERTO 20%, minimo € 500 f) SCOPERTO 20%, minimo € 500
TERREMOTO (se operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA)	80% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 10% minimo € 2.500
ALLUVIONE (se operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA)	80% della SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO 10% minimo € 2.500
ROTTURA CRISTALLI (se operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA)	€ 1.500	SCOPERTO 10% - Minimo € 250
KASKO (se operante e richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA)	100% della SOMMA ASSICURATA	a) Franchigia € 750 b) Franchigia € 1.000 c) Franchigia € 2.000
Tutti gli altri eventi (non esclusi dalla POLIZZA)	100% della SOMMA ASSICURATA	FRANCHIGIA di € 250

6. CHE COSA NON ASSICURIAMO: LE "ESCLUSIONI"

6.1 ESCLUSIONI GENERALI

La **POLIZZA** non copre i **SINISTRI** che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino:

- | | | |
|-------|--|---|
| 6.1.1 | DOLO | dolo e/o colpa grave del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO. |
| 6.1.2 | GUERRA | guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, sequestro, requisizione o distruzione o danneggiamento di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove i BENI ASSICURATI sono ubicati restando sempre a carico dell'ASSICURATO l'onere della prova che il DANNO MATERIALE non ha alcun rapporto con gli eventi menzionati. |
| 6.1.3 | RADIAZIONI, CONTAMINAZIONI E/ O SCORIE NUCLEARI | esplosione o emanazione di calore o radiazione, provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché qualsiasi contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche come da CL 370 del 10/11/2003 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electromagnetic Weapons And Cyber Attack Exclusion. |
| 6.1.4 | ATTACCHI INFORMATICI | danni informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati) così come indicato nella clausola <i>JS2019-005 del 22 novembre 2019 Cyber Exclusion (Targeted Cyber Attack Write-Back)</i> . |
| 6.1.5 | PANDEMIA
<i>(Communicable Disease Exclusion Clause JC2020-011)</i> | danni di qualsiasi natura direttamente e/o indirettamente derivanti da, connessi con o attribuibili a:
i. una MALATTIA TRASMISSIBILE;
ii. la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di una MALATTIA TRASMISSIBILE indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento. |
| 6.1.6 | SINISTRI PRECEDENTI | qualsiasi danno e/o evento verificatosi in data antecedente al PERIODO DI ASSICURAZIONE. |

6.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE

La **POLIZZA** non copre qualsiasi perdita o danno causato da:

- | | | |
|-------|---|--|
| 6.2.1 | MANCATO GODIMENTO DEI BENI ASSICURATI | perdita del godimento o dell'uso dei BENI ASSICURATI e ogni altro pregiudizio conseguente. |
| 6.2.2 | USURA, DETERIORAMENTO, LOGORIO DEI BENI ASSICURATI, FATTORI AMBIENTALI | usura, deterioramento o logorio, incrostazione, corrosione, deformazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali di luce, temperatura, pressione e secchezza dell'aria, agenti atmosferici, nonché qualsiasi danno derivante da ruggine, muffa, putrefazione, condensazione ossidazione, germogli erbacei, radici o altri fattori ambientali. |
| 6.2.3 | CIRCOLAZIONE | CIRCOLAZIONE e/o utilizzo dei BENI ASSICURATI, con l'eccezione del rischio incendio, sempreché non sia oggetto di altra copertura assicurativa in corso. |

6.2.4	CONFISCA E SEQUESTRO	confisca, sequestro, distruzione di beni e/o provvedimenti restrittivi di qualunque genere predisposti dall'autorità.
6.2.5	MANUTENZIONE, RESTAURO, RIPARAZIONE	errori di manutenzione, riparazione, restauro e/o pulizia di qualsiasi genere.
6.2.6	RESTAURO DA PERSONALE O CON MEZZI NON IDONEI	operazioni di riparazione e/o pulitura effettuate: i. da personale non specializzato; ii. con mezzi e metodologie non idonee, iii. con difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi.
6.2.7	NEGLIGENZA DELL'ASSICURATO	EVENTI ATMOSFERICI e/o FURTO dovuti a finestri, porte e/o portelloni, dei BENI ASSICURATI e/o finestre, portefinestre, abbaini, velux, lucernari, porte, serrande e ogni altra apertura delle UBICAZIONI verso l'esterno lasciate aperte o incustodite dall'ASSICURATO o dalle persone conviventi o da qualsiasi altra persona.
6.2.8	INSUFFICIENTE E/ O INADEGUATA MANUTENZIONE	insufficiente e/o inadeguata manutenzione dei BENI ASSICURATI
6.2.9	FURTO DA PARTE DEI DIPENDENTI	FURTI, RAPINE o altri delitti commessi dai dipendenti del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, a meno che il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO agisca giudizialmente nei confronti dei dipendenti colpevoli.
6.2.10	MISTERIOSE SPARIZIONI, AMMANCHI O SMARRIMENTI	misteriose sparizioni, ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, e/o sottrazione di BENI ASSICURATI dalle UBICAZIONI in assenza di rottura, forzatura o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i BENI ASSICURATI medesimi.
6.2.11	TERREMOTO	TERREMOTO, salvo il caso in cui la relativa estensione sia specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
6.2.12	ALLUVIONE	ALLUVIONE, salvo il caso in cui la relativa estensione sia specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
6.2.13	EVENTI ATMOSFERICI	EVENTI ATMOSFERICI, salvo il caso in cui la relativa estensione sia specificatamente richiamata nella SCHEDA DI POLIZZA.
6.2.14	ERUZIONI VULCANICHE, MAREMOTI, MAREE E FENOMENI DI ACQUA ALTA	eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta, mareggiate.
6.2.15	DANNI DA GELO, CALORE, VARIAZIONE DI TEMPERATURA	esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose.
6.2.16	DANNI INDIRETTI, NON MATERIALI	danni indiretti di qualsiasi natura, mancanza di godimento o di reddito commerciale ed industriale e – in genere – tutti i danni che non riguardino la materialità dei BENI ASSICURATI.

- 6.2.17 **ANORMALE FUNZIONAMENTO DEI BENI ASSICURATI** costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dei BENI ASSICURATI a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un SINISTRO coperto dalla POLIZZA.
- 6.2.18 **MULTE/ AMMENDE/ SANZIONI** multe, ammende e/o sanzioni conseguenti a violazione di leggi, regolamenti e/ o provvedimenti delle autorità.
- 6.2.19 **INSETTI E PARASSITI** tari, tarme, o altri insetti.

7. QUANDO LA POLIZZA CESSA DI OPERARE E QUANDO SI RINNOVA

- 7.1 CESSAZIONE In deroga a quanto previsto dall'art. 1918 del Codice Civile, la **POLIZZA cessa con effetto immediato** per i BENI ASSICURATI la cui proprietà è trasferita a soggetti terzi e/o per i BENI ASSICURATI che non siano più nella disponibilità del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO.
- 7.2 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO **Dopo ogni denuncia di SINISTRO e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'INDENNIZZO, gli ASSICURATORI o il CONTRAENTE possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente POLIZZA con preavviso di 90 giorni.**
Solo in caso di esercizio del recesso da parte degli ASSICURATORI, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al CONTRAENTE della parte di PREMIO relativa al PERIODO DI ASSICURAZIONE della POLIZZA pagato e non goduto, al netto dell'imposta.
- 7.3 PROCEDURE DI RINNOVO **In mancanza di disdetta inviata secondo le modalità di seguito indicate entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE, la POLIZZA, di durata non inferiore ad un anno, si rinnova tacitamente di anno in anno.**
La disdetta può essere spedita alternativamente:
i. mediante raccomandata A/R, inviata all'INTERMEDIARIO o a DUAL ITALIA SPA (fa fede la data del timbro postale);
ii. direttamente dal CONTRAENTE a DUAL ITALIA SPA tramite PEC all'indirizzo disdette@legalmail.it

8. AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE DELLA POLIZZA

Se non diversamente pattuito e riportato nella SCHEDA DI POLIZZA, la POLIZZA opera **esclusivamente** nell'ambito del territorio italiano e dei Paesi dell'Unione Europea dello Stato del Vaticano, della Repubblica di San Marino, del Regno Unito e della Svizzera.

LA GESTIONE DEI SINISTRI

9. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

9.1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

In caso di SINISTRO, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono procedere come segue:

- i. **OBBLIGHI DI SALVATAGGIO**
come previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitare le conseguenze e salvaguardare i BENI ASSICURATI;
- ii. **DANNI DA TRASPORTO**
in caso di trasporto dei BENI ASSICURATI, notificare immediatamente al trasportatore, per iscritto con raccomandata A/R o a mezzo pec, qualsiasi DANNO MATERIALE subito durante il trasporto, riscontrato alla consegna che deve essere contestualmente comunicato agli ASSICURATORI;
- iii. **DENUNCIA DEL SINISTRO AGLI ASSICURATORI**
denunciare il SINISTRO agli ASSICURATORI, **entro i 5 giorni successivi dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza** specificando le circostanze dell'evento, i beni coinvolti e l'importo approssimativo del danno;
- iv. **RIFERIMENTI DELLA POLIZZA**
fornire i riferimenti della POLIZZA e segnalare l'esistenza di eventuali altre polizze che coprono in tutto o in parte lo stesso rischio;
- v. **DENUNCIA ALLE AUTORITA'**
in caso di incendio, RAPINA, FURTO, ATTI VANDALICI e/o EVENTI SOCIO-POLITICI sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo entro 48 ore successive all'evento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, una copia conforme di tale denuncia deve essere allegata alla denuncia di SINISTRO;
- vi. **ELENCO DEI DANNI SUBITI**
trasmettere l'elenco dei danni subiti che riporti qualità, quantità e valore dei BENI ASSICURATI perduti, rubati o danneggiati;
- vii. **DOCUMENTAZIONE UTILE**
mettere a disposizione degli ASSICURATORI le fatture, i documenti giustificativi del danno e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali (a titolo di esempio ricevute originali d'acquisto, fatture, fotografie, estratti conto della banca o della carta di credito, inventari);
- viii. **CONSERVAZIONE DEI BENI**
conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato, i beni oggetto di SINISTRO e, sino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del SINISTRO;
- ix. **AUTORIZZAZIONI NECESSARIE**
attendere autorizzazione scritta degli ASSICURATORI prima di provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei beni oggetto del SINISTRO;
- x. **ONERI IN CASO DI GARANZIA A VALORE DICHIARATO**
in caso di garanzia prestata a VALORE DICHIARATO, fornire la prova

dell'esistenza, dell'autenticità e del valore reale dei beni persi o danneggiati.

L'inadempimento di taluno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO (articoli 1910 e 1915 del Codice Civile).

9.2 VALUTAZIONE DEL DANNO – MANDATO DEI PERITI

La valutazione e liquidazione dei danni avvengono mediante accordo diretto tra le parti, oppure, su richiesta del CONTRAENTE o degli ASSICURATORI, mediante periti, nominati uno dagli ASSICURATORI e l'altro nominato dal CONTRAENTE, con atto unico.

In caso di disaccordo, **in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria e previo accordo tra le parti**, i due periti ne nominano un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può avvalersi della collaborazione e ausilio di altre persone, che possono intervenire sulle operazioni di valutazione ma senza diritto di voto.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito.

Se una delle parti non provvede a nominare il proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui si è verificato il SINISTRO.

I periti devono:

- i. indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del SINISTRO accertandone le cause e accedendo ai luoghi del SINISTRO per ispezionarli;
- ii. verificare l'accuratezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate negli atti contrattuali e riferire se, al momento del verificarsi del SINISTRO, esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate;
- iii. verificare se il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO abbiano pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla POLIZZA;
- iv. richiedere la documentazione idonea ad accertare la titolarità e il valore dei BENI ASSICURATI, le fatture, i documenti giustificativi e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali;
- v. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei BENI ASSICURATI, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- vi. elaborare una stima per la liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere riportati in un apposito verbale (con le stime dettagliate in allegato) da redigersi in doppio esemplare, uno per ogni parte.

9.3 IN CASO DI RECUPERO DEI BENI

Se i BENI ASSICURATI di cui alla denuncia di SINISTRO sono recuperati, in tutto od in parte, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO, deve darne avviso agli ASSICURATORI, entro 15 giorni dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'INDENNIZZO, per i BENI ASSICURATI recuperati gli ASSICURATORI indennizzano esclusivamente i danni conseguenti al SINISTRO (comprese eventuali spese di recupero).

Se il recupero avviene dopo l'integrale pagamento dell'INDENNIZZO, i BENI ASSICURATI diventano di proprietà degli ASSICURATORI, i quali possono attribuire all'ASSICURATO la facoltà di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell'intero importo liquidato a titolo d'INDENNIZZO e delle spese sostenute per il recupero.

9.4	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO	<p>In caso di SINISTRO l'importo del DANNO MATERIALE è determinato con i criteri di seguito riportati.</p> <p>i. Se l'assicurazione è a VALORE DICHIARATO il danno è calcolato in base al VALORE COMMERCIALE determinato dal prezzo massimo attribuito da cataloghi di riferimento normalmente utilizzati nel mercato o in subordine dal mercato nella libera trattazione di compravendita. In caso di SINISTRO, è a carico del CONTRAENTE la prova dell'effettivo VALORE COMMERCIALE del bene.</p> <p>ii. Se l'assicurazione è a STIMA ACCETTATA, il danno è determinato in base al VALORE COMMERCIALE stabilito all'atto della sottoscrizione della polizza e verificato attraverso fonti di dati esterne o perizie specifiche.</p>
9.5	OBBLIGAZIONE MASSIMA DEGLI ASSICURATORI	<p>In nessun caso e per nessuna ragione gli ASSICURATORI sono tenuti a pagare importi superiori alla SOMMA ASSICURATA totale o, se applicabili, ai LIMITI o ai SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO convenuti in POLIZZA e/o riportati nella SCHEDA DI POLIZZA.</p>
9.6	DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO	<p>Valutato il danno, al netto di eventuali SCOPERTI O FRANCHIGIE applicabili, tenuto conto dei LIMITI e SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, si determina l'importo dell'INDENNIZZO al netto di eventuali valori di residuo del SINISTRO.</p>
9.7	ANTICIPO DELL'INDENNIZZO	<p>Gli ASSICURATORI, dietro richiesta del CONTRAENTE, corrispondono anticipi sino al 50% del presumibile importo dell'INDENNIZZO liquidabile, determinato dal perito incaricato dagli ASSICURATORI.</p> <p>Per procedere alla liquidazione degli anticipi devono essere rispettate le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall'articolo OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO che precede; ii. devono essere trascorsi almeno 30 giorni dalla data del SINISTRO; iii. l'importo del SINISTRO deve essere superiore a € 50.000; iv. non sia stata fatta opposizione alla liquidazione del danno; v. non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del SINISTRO. <p>In nessun caso l'anticipo potrà essere superiore a € 30.000.</p> <p>Venuta meno una delle condizioni di cui ai punti iv. e v. sopra indicati, il CONTRAENTE deve restituire immediatamente agli ASSICURATORI l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali.</p>
9.8	INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA SEZIONE E PARTITA DI POLIZZA	<p>In caso di SINISTRO, ciascuna sezione di POLIZZA è gestita come se fosse stata stipulata una POLIZZA distinta. Pertanto, i periti incaricati della liquidazione del danno provvedono a redigere, per ciascuna voce un verbale di perizia. In nessun caso, la somma degli INDENNIZZI, calcolati singolarmente per ciascuna sezione di POLIZZA, può eccedere, per singolo SINISTRO o serie di SINISTRI determinati da un singolo evento, il LIMITE DI INDENNIZZO indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.</p>
9.9	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	<p>Gli ASSICURATORI provvedono al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza liberatoria.</p>
9.10	DIRITTO DI SURROGAZIONE	<p>Per ogni pagamento effettuato a termini della presente POLIZZA gli ASSICURATORI si surrogano nei diritti del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO verso i terzi responsabili fino alla concorrenza delle somme pagate. In tal caso, il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO deve firmare tutti i necessari documenti e</p>

deve fare tutto quanto è necessario per non pregiudicare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione degli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente in luogo del CONTARENTE e/o dell'ASSICURATO stesso.

9.11 ESAGERAZIONE
DOLOSA DEL DANNO

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO che rappresenti dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno, dichiarati distrutti o perduti i BENI ASSICURATI che non esistevano al momento del verificarsi del SINISTRO, occulti, spostati o manometta i BENI ASSICURATI non danneggiati, porti a giustificazione documenti o strumenti falsi, menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i detriti del SINISTRO o faciliti quanto sopra descritto, **perde il diritto ad ogni INDENNIZZO.**

Il presente documento è aggiornato al mese di Aprile 2024